



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 32/55 DEL 8.08.2019

---

**Oggetto:** Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente).  
Aggiornamento e semplificazione del procedimento.

L'Assessore dei Trasporti richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 37/19 del 21.7.2015, che ha dettato i criteri cui i Comuni si sarebbero dovuti attenere nella redazione dei Regolamenti sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, a seguito delle modifiche normative apportate alla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

L'Assessore ricorda che la predetta legge n. 21/1992 disciplina i servizi di trasporto non di linea, effettuati con veicoli diversi dagli autobus, quali servizi che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

La Regione, che ha competenza legislativa primaria in materia di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie, ha disciplinato i servizi di trasporto pubblico non di linea, all'art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005 anche attraverso il rinvio alla legge n. 21/1992, prevedendo che i Comuni esercitino tutte le funzioni amministrative relative a tali servizi mediante l'adozione di regolamenti e che la Giunta regionale determini i criteri cui le amministrazioni comunali devono attenersi nel redigerli.

La Giunta regionale, prosegue l'Assessore, con la citata deliberazione n. 37/19 del 21.7.2015, ha provveduto in tal senso, approvando le linee guida per la redazione dei regolamenti comunali in conformità alle disposizioni normative della citata L. n. 21/1992.

L'Assessore fa, inoltre, presente che la legge quadro n. 21/1992 è stata di recente ulteriormente modificata con decreto legge n. 135/2018, convertito nella legge n. 12/2019 e il Ministero dell'Interno, con la circolare prot. 300/A/1840/19/149/2/019/01 del 28.2.2019, ha inteso delineare un primo indirizzo operativo finalizzato ad assicurare un'applicazione uniforme delle nuove norme.

Invero, tali novellate disposizioni, prosegue l'Assessore, ancorché prevedano una disciplina derogatoria di maggior favore per la Regione Sardegna (e per la Regione Sicilia), hanno ingenerato



alcuni dubbi interpretativi che hanno reso necessaria la proposizione di appositi quesiti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La predetta Authority ha reso il formale parere n. S3627, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 /1990, dei cui esiti, spiega l'Assessore, si è tenuto conto nell'elaborazione della nuova regolamentazione della materia, conforme alle novità normative, contenuta nel documento allegato alla presente deliberazione che passa ad illustrare.

Le principali novità introdotte, continua l'Assessore, riguardano, innanzitutto, gli obblighi inerenti alla sede e alla rimessa, disciplinati dal combinato disposto di cui agli articoli 3 e 8, comma 3, della L. n. 21/1992. Il vettore che svolge il servizio di noleggio con conducente deve avere la sede operativa e almeno una rimessa all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione non solo ai fini del suo conseguimento, ma anche per il suo mantenimento. È stata introdotta però, ai fini di assicurare una maggiore flessibilità al servizio, la possibilità che il vettore abbia anche differenti rimesse situate in altri comuni.

Per le regioni peninsulari, tali altri comuni devono essere ubicati all'interno della provincia o della città metropolitana in cui è localizzato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione previa comunicazione ai comuni interessati.

Per quanto concerne la Sicilia e la Sardegna, precisa l'Assessore, tale disciplina trova un'eccezione, essendo stata introdotta la deroga secondo cui le autorizzazioni rilasciate da un comune di tali regioni, diversamente da quelle rilasciate dai comuni delle altre, sono valide sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa. Pertanto, la sede operativa e la rimessa del vettore esercente il servizio di noleggio con conducente possono essere collocate in un qualunque comune della Regione, a prescindere dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per quanto riguarda la sosta dei veicoli in servizio di noleggio con conducente continua l'Assessore, il comma 3, dell'articolo 11, della legge n. 21/1992 prevede il divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico (in attesa di prenotazione), per il servizio esercitato a mezzo di autovetture, nei comuni in cui sia esercito il servizio di taxi. In questi comuni, i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono sostare esclusivamente all'interno delle rimesse a disposizione dell'utenza. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.



Alla luce dell'interpretazione fornita dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, si può ritenere che nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi, il divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico sia limitato alle sole autovetture, mentre nei comuni in cui non sia esercito il servizio taxi, l'amministrazione comunale può autorizzare tutti i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate ai taxi.

Per quanto concerne la disciplina dell'inizio e della fine del servizio di noleggio con conducente, per effetto delle modifiche normative introdotte, mentre nelle altre regioni il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per quanto concerne la Sardegna, vale la deroga già illustrata in forza della quale partenze e destinazioni possono ricadere all'interno dell'intero territorio regionale.

La nuova normativa, inoltre, fa salva l'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, relative alla effettuazione di ulteriori servizi con partenza o destinazione entro l'intero territorio regionale.

Un'altra importante novità, spiega l'Assessore, riguarda la possibilità che le prenotazioni per il servizio di noleggio con conducente siano effettuate anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, oltre che presso la rimessa o la sede, con obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche saranno stabilite con decreto ministeriale; nelle more dell'adozione di tale decreto, il foglio di servizio è sostituito da una versione cartacea da tenere in originale a bordo del veicolo per almeno 15 giorni, con copia conforme depositata in rimessa.

L'Assessore fa presente, inoltre, che è stata disciplinata, sulla scorta del predetto parere, l'ipotesi in cui il servizio non sia erogabile per sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore, al fine di garantire la tutela del passeggero e, quindi, non pregiudicare lo svolgimento del medesimo servizio. A tal fine, si prevede la possibilità che l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato possa essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi, qualora circostanze imprevedibili impediscano che lo stesso sia assicurato dall'autovettura alla quale sia stato originariamente associato (ad esempio, per blocco stradale, incidente o altro).

L'Assessore, infine, segnala che la citata legge n. 12/2019 ha introdotto, in sede di conversione del decreto legge n. 135/2018, l'articolo 10 bis che, al comma 3, prevede l'istituzione, entro un anno dalla sua entrata in vigore, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di



licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozetta e natante. Peraltro, il comma 6 della norma in parola prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese, non sia consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozetta e natante; deve invece intendersi consentito il rilascio di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente con velocipedi e veicoli a trazione animale in quanto non soggetti a registrazione nel registro informatico predetto. Per le argomentazioni sopra esposte, l'Assessore dei Trasporti, nelle more di un successivo intervento legislativo finalizzato a dettare una disciplina più compiuta della materia, propone di approvare le linee guida allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, recanti una nuova regolamentazione della materia cui i Comuni devono attenersi nella redazione e/o nell'adeguamento dei Regolamenti sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente che si intendono sostitutive delle linee guida già approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/19 del 21.7.2015.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Trasporti, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di approvare le linee guida allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, recanti una nuova regolamentazione della materia cui i Comuni devono attenersi nella redazione e/o nell'adeguamento dei Regolamenti sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente che si intendono sostitutive delle linee guida già approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/19 del 21.7.2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**Il Presidente**

Christian Solinas